

DOTT. PAOLO RIBOLLA  
DOTT. ENRICO FUSI

DOTT. NICOLA PINESSI  
DOTT. SEJMA SKENDO  
DOTT. PAOLO PROSDOCIMI

## **PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

*Legge n. 215 del 17 dicembre 2021- conversione del D.L n. 146 del 21/10/2021 (cd. Decreto Fiscale)*

E' stata pubblicata nella G.U n 301/2021 **ed è in vigore dal 21 dicembre 2021**, la L. 215/2021, di conversione del D.L n. 146, con la quale è stato introdotto l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente per territorio, per le prestazioni rese da un lavoratore autonomo occasionale (compensi assoggettati a ritenuta di acconto del 20%).

Detta comunicazione andrà resa dai da parte dei Committenti con le stesse modalità previste per i lavori intermittenti -mediante sms o posta elettronica.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida.

→Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa "requisito necessario" per lo svolgimento dell'attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

La nuova disposizione prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

Più specificatamente la comunicazione dal primo dicembre 2016 è di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:

- via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti, all'indirizzo PEC [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it);
- invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e solo per le aziende abilitate all'utilizzo del lavoro intermittente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.